
Normativa regionale in materia di attestazione di prestazione energetica e prospettive evolutive



Direttore del Servizio Programmazione
Politiche Energetiche

Dott.ssa Sandra Scarlatelli

l. r. 4 maggio 2015, n. 8

Art. 34

Adozione della metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, dei requisiti minimi di edifici ed impianti e del sistema di classificazione energetica degli edifici

La Regione Molise adotta integralmente la normativa nazionale in materia di prestazioni energetiche degli edifici.

In particolare:

- 1) la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
- 2) i requisiti minimi per gli edifici e gli impianti;
- 3) il sistema di classificazione energetica degli edifici.

l. r. 4 maggio 2015, n. 8

Quindi, nella nostra Regione valgono le norme stabilite a livello nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico e, nello specifico, si applicano i tre Decreti gemelli del:

26 giugno 2015

1. Le Linee Guida per la redazione degli APE;
2. Gli schemi per la relazione tecnica di progetto;
3. I requisiti minimi.

l. r. 4 maggio 2015, n. 8

Art. 35

(Istituzione del Catasto degli attestati di prestazione energetica)

La Regione Molise stipulerà una convenzione con l' ENEA per la realizzazione e il mantenimento in esercizio di un sistema informatico, con accesso tramite internet, per la costituzione del Catasto degli attestati di prestazione energetica.

Dopo la stipula della convenzione la Giunta regionale, con un proprio provvedimento:

1. definirà la procedura telematica per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica e la loro catalogazione;
2. adotterà un sistema per i controlli e ne disciplinerà l'attuazione;
3. stabilirà le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni in materia.

Prospettive evolutive

La Regione Molise sta ponendo in essere, pertanto, le procedure per realizzare un sistema informativo telematico relativo agli APE.

1. Per poter accedere al sistema il soggetto certificatore dovrà registrarsi su un apposito portale, fornendo i dati anagrafici ed i titoli abilitanti; questi requisiti saranno controllati ed al certificatore sarà rilasciata una user-id ed una password.
 2. Il certificatore fornito di credenziali potrà caricare gli APE che resteranno sempre a sua disposizione per eventuali ristampe.
 3. Il sistema potrà essere interrogato per fornire dati e statistiche (sempre nel rispetto della privacy)
-

Prospettive evolutive

Il sistema informativo telematico sarà utilizzato soprattutto:

1. Per organizzare i controlli
2. Per ottimizzare le politiche di settore
3. Per fornire le informazioni al Catasto nazionale, in corso di realizzazione ai sensi del Decreto Ministeriale, 26 giugno 2015

l. r. 4 maggio 2015, n. 8

Art. 36

(Albo dei professionisti abilitati)

E' istituito l'Albo dei professionisti abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica.

Le modalità di iscrizione saranno stabilite dalla Giunta Regionale dopo la stipula della convenzione con l' ENEA

Al momento possono sottoscrivere l'APE i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal DPR n. 75 del 16 aprile 2013, come modificato dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9

DPR 16 aprile 2013, n. 75 - Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici

Art.2 comma 3

Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici -Titoli abilitanti

- a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
- b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
- b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011;
- c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, mecatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;
- d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;
- e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

Art.2 comma 3

Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici


Titoli abilitanti previo corso di formazione ed esame finale

- a) titoli di cui alla tabella precedente, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
- b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
- c) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
- d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).

DPR 16 aprile 2013, n. 75

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici

Tabella dei titoli abilitanti per la redazione degli APE



l. r. 4 maggio 2015, n. 8

Art. 37

(Contributo per le spese istruttorie)

Dall'entrata in vigore della L. R. n. 8/2015 (5 maggio 2015) per ogni attestato di prestazione energetica trasmesso alla Regione Molise deve essere corrisposto un contributo per le spese di istruttoria pari a euro 20,00.

- C/C Postale n. 67971630
- intestato a: Regione Molise – Servizio Tesoreria
- causale: “Spese di istruttoria A.P.E. – Codice Tributo 09912”.

Consegna degli Attestati di Prestazione Energetica

In attesa del portale telematico gli attestati si consegnano mediante posta certificata a:

regionemolise@cert.regione.molise.it,

oppure mediante cartaceo presso le sedi del protocollo di:

Campobasso in Via Genova

Isernia in Via Farinacci

dalle ore 8,30 alle ore 11,00.

Grazie per l'attenzione